

CAMERA DEI DEPUTATI N.° 3530

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEMERARO GABRIELE, MACRELLI, CHIARAMELLO, ROMUALDI, CORBI, MATARAZZO IDA, MEZZA MARIA VITTORIA, VIVIANI LUCIANA, ALICATA, AMATO, ANTONIOZZI, BARATTOLO, BARBERI, BARTOLE, BASSO, BENSI, BERRY, BIAGIONI, BIANCHI CHIECO MARIA, BIASUTTI, BOIDI, BORSELLINO, BOTTONELLI, BOZZI, BREGANZE, BUFFONE, BUTTÈ, CACCURI, CALABRÒ, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, CARCATERRA, CAROLEO, CASTELLARIN, CAVALIERE ALBERTO, CERAVOLO, CERVONE, COLOGNATTI, COTTONE, D'AMBROSIO, DAZZI, DE CAPUA, DE' COCCI, DELLI CASTELLI FILOMENA, DEL VESCOVO, DE MARIA, DE MARZI FERNANDO, DIECIDUE, FARINI, FODERARO, GATTO, GRAZIOSI, IOZZELLI, LOMBARDI RUGGERO, LONGONI, MAGLIETTA, MARANGONE VITTORIO, MARZANO, MARZOTTO, MAZZALI, MERENDA, MERIZZI, MONTELATICI, MURDACA, NAPOLITANO GIORGIO, PAGLIUCA, PASINI, PEDINI, PRIORE, ROSATI, SAMMARTINO, SANGALLI, SAVIO EMANUELA, SCALIA VITO, SCAPPINI, SCARASCIA, SODANO, SORGI, SPADAZZI, TARGETTI, VICENTINI, VISCHIA

Annunziata il 7 febbraio 1958

Riduzione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'importanza dell'attività cinematografica è attestata, sotto il profilo economico e sociale, dagli 800 milioni annui di spettatori, dai 116 miliardi di incassi lordi, dalla imponente rete di sale cinematografiche valutate in numero di circa 17.000, dal volume degli investimenti, dalla entità delle forze di lavoro impiegate nel settore, dai ragguardevoli proventi che la cinematografia nazionale ricava dalle vendite all'estero.

In forza di tali premesse, nel nostro ed in altri Paesi, lo Stato ha adottato un regime di provvidenze per agevolare il consolidamento dell'industria del film.

L'andamento dell'attività cinematografica in Italia ha denunciato negli ultimi anni preoccupanti oscillazioni, sia nel settore della produzione e della distribuzione, che in quello dell'esercizio.

Per la prima volta nel 1956, il consumo cinematografico non ha segnato alcun incremento, denunciando anzi una sia pur lieve contrazione, del 0,58 per cento per quanto concerne la spesa, del 3,5 per cento per quanto concerne i biglietti. Questo, mentre gli indici generali del reddito e dei consumi continuano a segnare un confortevole incremento.

Per quanto non si disponga ancora dei dati relativi al 1957, da talune indicazioni parziali parrebbero accentuati i sintomi involutivi rilevati nel 1956.

L'accennata flessione della domanda risulterebbe determinata anche dall'intervenuto mutamento nel riparto delle quote di reddito individuale destinate ai consumi non necessari, tra i quali un particolare rilievo deve attribuirsi allo sviluppo della motorizzazione.

La situazione sembra presentare maggiori motivi di preoccupazione ove si riguardi all'andamento delle singole aziende di esercizio cinematografico che, per comune ammissione, denunciano una certa pesantezza imputabile soprattutto al divergente andamento della offerta e della domanda di spettacoli cinematografici.

È opportuno, a tal riguardo, osservare che, anche negli anni in cui il consumo cinematografico segnava uno sviluppo, sia pure con percentuali annualmente decrescenti, le frequenze medie per giornata di spettacolo, e, cioè, il numero degli spettatori che mediamente si recano in ogni cinema in ciascun giorno andava sensibilmente diminuendo: dai 568 del 1938 si è passati ai 468 del 1948 ed ai 387 del 1956. La diminuzione nel 1956 risulta, pertanto, del 31,7 per cento se riferita al 1938, del 14,4 per cento se riferita al 1948.

Il fenomeno, che va posto in relazione soprattutto all'eccezionale incremento delle sale cinematografiche ed al conseguente frazionamento del pubblico, si è naturalmente accentuato con l'arresto del ritmo evolutivo del consumo di spettacolo.

La struttura del mercato cinematografico italiano, nella fase della presentazione al pubblico, presenta caratteristiche peculiari.

Anzitutto, è da rilevare il già accennato fenomeno dell'apertura di nuove sale che, nel nostro Paese, ha assunto un ritmo addirittura vertiginoso.

Per quanto l'apertura di sale cinematografiche sia sottoposta ad autorizzazione amministrativa, da concedersi entro i limiti dettati dai decreti annuali del Presidente del Consiglio dei Ministri, emessi ai sensi dell'articolo 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, dal 1950 al 1956 risultano concessi oltre 8.000 nulla osta, con una media superiore ai 1000 l'anno. L'attuale consistenza del mercato — che al 30 giugno 1953, il censimento generale effettuato dalla S. I. A. E. indicava in 13.276 sale cinematografiche — viene oggi valutata intorno alle 17.000 sale.

Può essere interessante rilevare che il numero è di poco inferiore a quello relativo agli Stati Uniti d'America, che contano 168.000.000 abitanti, ed è circa il triplo delle sale esistenti nei maggiori Paesi della Europa occidentale (Francia, Gran Bretagna, Germania) aventi una popolazione vicina a quella italiana.

Più significativi appaiono, ai fini di una valutazione della consistenza economica del-

l'esercizio cinematografico, alcuni dati rilevati dalla S. I. A. E. nel gennaio 1957.

È risultato che, sui 10.547 cinema operanti in quel mese, solo il 28,7 per cento avevano svolto un'attività pressoché continuativa.

La ripartizione in base all'incasso lordo giornaliero dava le seguenti indicazioni: l'11,3 per cento dei cinema non superava le 5.000 lire lorde d'incasso; il 18,4 per cento era compreso fra le 5.000 e le 10.000 lire; il 25,1 per cento fra le 10.000 e le 20.000; il 25 per cento fra le 20.000 e le 50.000. Complessivamente pertanto, entro il limite di lire 50.000 lorde, rientra quasi l'80 per cento dei cinema italiani. Ancora significativo è il fatto che più della metà dei cinema sono ubicati in centri con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti.

Il numero dei posti-cinema esistenti viene valutato intorno ai 6.500.000. Considerato che, in media, ciascun cinema permanente può offrire almeno quattro spettacoli al giorno, ciascuna arena estiva due spettacoli al giorno, e tenuto presente che gli spettatori cinematografici si aggirano sugli 800 milioni annui, si ha che l'attrezzatura cinematografica viene utilizzata solamente per circa un nono della sua potenziale capacità produttiva.

Lo spettacolo cinematografico viene da tempo considerato come una importante fonte di introiti tributari. Il sistema vigente prevede la imposizione sul prezzo netto del biglietto di un diritto erariale, secondo aliquote proporzionali del 15 per cento per i prezzi fino a lire 70 e del 60 per cento per i prezzi oltre le lire 399, e con aliquote progressive per i prezzi intermedi.

Il regime fiscale degli spettacoli cinematografici è stato regolato nel dopoguerra da ben 8 provvedimenti di legge. Lo Stato ha così seguito da vicino l'evoluzione di questo consumo, aumentando progressivamente la propria partecipazione agli incassi, non solo in conseguenza della dilatazione della spesa del pubblico, ma anche attraverso la successiva maggiorazione delle aliquote del diritto erariale.

Queste nell'anteguerra erano del 10 e del 20 per cento, rispettivamente per i prezzi inferiori e superiori a lire 1; attualmente, come si è detto, vanno da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 60 per cento. Nel 1938 il diritto erariale fruttò all'erario circa 80 milioni su un incasso lordo di 580 milioni; nel 1956 esso ha dato un gettito di 27,8 miliardi su 116 di incassi lordi. Il tributo erariale ha inciso nel 1956 con una percentuale quasi doppia di quella del 1938.

Considerando gli altri tributi che gravano sul biglietto, imposta generale sull'entrata e sovrapprezzo invernale, nel 1956 le sale cinematografiche hanno versato all'erario circa 32 miliardi.

I ripetuti aumenti delle aliquote del diritto erariale sugli spettacoli cinematografici sono stati giustificati negli scorsi anni col favorevole andamento di questo settore.

Non è ora utile esaminare se lo strumento tributario sia stato adoperato sempre con accortezza, o non piuttosto abbia talora operato sotto la suggestione di cifre globali, di per sé scarsamente significative, o anche in ragione dell'immediatezza con cui il cinema, sottoposto ad un rigido regime di controllo fiscale, poteva assicurare nuovi cespiti tributari.

Sembra, peraltro, doveroso ora che per chiari sintomi l'attività cinematografica sembra assumere un ritmo involutivo, che lo Stato riveda la propria posizione nei confronti di questo settore, per altri lati ritenuto meritevole di considerazione e di appoggio.

Devesi, d'altra parte, rilevare che una moderazione del prelievo fiscale, consentendo un migliore assetto delle singole economie aziendali, varrà ad assicurare la continuità del cespito, destinato egualmente a contrarsi se, come prevedibile, dovesse accentuarsi la segnalata inversione di tendenza nel consumo di spettacolo.

Le difficoltà nelle quali si dibattono molte aziende dell'esercizio cinematografico, di cui, come si è sopra ricordato, la maggior parte è di modeste dimensioni economiche, sollecitano l'attenzione del Parlamento, non potendosi tra l'altro sottovalutare l'interesse sociale connesso allo spettacolo cinematografico, specie nelle comunità minori.

Il carattere popolare, inteso come diffusione, dello spettacolo cinematografico, i molteplici e diversi valori in esso contenuti, hanno imposto la revisione di taluni schemi di classificazione che ponevano il consumo di spettacolo fra quelli cosiddetti « voluttuari », giungendosi a riconoscere in esso un indice di evoluzione e di progresso.

Nel contempo non può trascurarsi il fatto che la critica situazione dell'esercizio ha diretti ed immediati riflessi sull'attività di produzione, già impegnata da gravi problemi di riassetto e ridimensionamento, così come interessa le molte migliaia di lavoratori impiegati nelle sale di spettacolo.

Il disagio oggi avvertito dal settore cinematografico è fenomeno non solo italiano, ma anche di altri Paesi. Rettamente ritenendo che

il prelievo fiscale debba operare nei limiti in cui le singole attività economiche possono tollerarlo, in Francia, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, sono stati attuati consistenti sgravi della imposta di spettacolo.

Tale esigenza si pone accentuatamente nel nostro Paese, dove l'esercizio cinematografico non può più trovare nell'incremento del consumo una compensazione all'aumento dei costi di produzione dello spettacolo.

La misura dell'attuale tassazione appare sperequata rispetto alla redditività delle singole aziende. La diffusione delle pubbliche utenze televisive, per le quali da più parti si è auspicata una organica disciplina legislativa, ha recato un ulteriore turbamento all'attività cinematografica, che trova nel nuovo mezzo televisivo un vivacissimo concorrente favorito dal regime di privilegio fiscale e amministrativo in cui dette utenze operano.

Anche sotto questo profilo, appare necessario attenuare la grave sperequazione esistente fra i due tipi di spettacoli pubblici.

In ragione dei motivi sopra illustrati, si è ritenuto di presentare questa proposta di legge che, attraverso un ridimensionamento dell'imposta di spettacolo, tende ad agevolare il superamento della critica congiuntura in cui versa l'attività cinematografica, ponendo i presupposti per una riattivazione della domanda attraverso una riduzione dei prezzi, manovra questa che attualmente trova grave ostacolo nella impossibilità di comprimere ulteriormente il prezzo netto conseguito dalle singole aziende.

L'articolazione tecnica della presente proposta di legge prevede all'articolo 2 una particolare forma di sollievo fiscale per le sale cinematografiche che costituiscono il cosiddetto « piccolo esercizio ». Infatti, nel primo comma del suddetto articolo 2 è stabilita l'esenzione totale dei diritti erariali per i biglietti venduti nei giorni durante i quali l'incasso giornaliero lordo non abbia raggiunto le 25.000 lire.

Nel secondo comma è particolarmente accentuato e specificato detto limite, nel senso che, in quelle sale ove il prezzo del biglietto non superi le lire 100, « qualunque sia l'incasso », la sopraddetta esenzione è prevista per le prime 25.000 lire giornaliere incassate. Ciò al fine evidente di aiutare il « piccolo esercizio », specie nelle zone rurali.

Gli articoli 3 e 4, infine, indicano, secondo il dettato costituzionale, come e dove potranno essere reperiti i mezzi finanziari che dovranno integrare le contrazioni che si verificheranno nelle entrate dello Stato e dei comuni per effetto dell'applicazione della presente legge.

* * *

Onorevoli colleghi! La presente proposta di legge costituisce uno dei risultati concreti dell'attività del *Centro Parlamentare dello Spettacolo* e viene presentata alla Camera dei Deputati corredata di firme di colleghi componenti il Centro stesso e appartenenti a tutti i partiti politici; risultato questo notevolissimo che, ancora una volta, dimostra, nella sede più opportuna, quale contributo i Centri parlamentari tecnici — con la possibilità di discussioni preventive impostate, al di fuori delle ideologie politiche, unicamente dal punto di vista tecnico legislativo e confortate dal parere dei tecnici e delle categorie —, possono recare per un più rapido e razionale iter parlamentare di ciascun provvedimento legislativo.

La proposta, quindi, non parte da un determinato gruppo politico, ma, venendo incontro ad una esigenza tecnica pienamente sentita da tutti coloro che sono interessati alle sorti e all'avvenire della cinematografia nazionale, annovera fra i suoi firmatari deputati di ogni tendenza politica rappresentata alla Camera. Essa costituirà se, come i proponenti si augurano, otterrà l'onore della vostra approvazione, un contributo forse decisivo al superamento dell'attuale crisi dello spettacolo cinematografico in Italia.

Con tale consenso e in tale finalità la presente proposta di legge viene presentata alla attenzione della Camera dei deputati e si confida possa essere approvata al più presto con la necessaria ed imprescindibile urgenza.

ALLEGATO A.

NULLA OSTA PER L'APERTURA DI NUOVE SALE CINEMATOGRAFICHE RILASCIATI DAL 1950 AL 1957

| Anno | Nulla osta |
|----------|------------|
| 1950 (a) | 1.267 |
| 1951 (a) | 1.323 |
| 1952 (a) | 1.108 |
| 1953 | 981 |
| 1954 | 1.298 |
| 1955 | 1.122 |
| 1956 | 633 |
| 1957 | 521 |

a Non sono compresi i dati della Sicilia.

L'ATTREZZATURA CINEMATOGRAFICA

| | |
|--|---------------|
| Cinema esistenti al 1953 (censimento S. I. A. E.) | 13.276 |
| Autorizzazioni rilasciate dal 1953 al 1957 per l'apertura di nuove sale cinematografiche | 4.555 |
| Totale | 17.831 |

| | |
|--|------------|
| Posti-cinema complessivamente esistenti nei locali cinematografici autorizzati | 6.644.002 |
| Abitanti (censimento 1951) | 47.515.537 |
| Rapporto posti-cinema-abitanti | 1 : 7,2 |
| Rapporto cinema-abitanti | 1 2664 |

ALLEGATO B.

ABITANTI PER CINEMA NELLE PRINCIPALI NAZIONI

| Paese | Popolazione | Cinema | Abitanti per cinema |
|----------------|-------------|--------|---------------------|
| Italia | 47.515.537 | 17.831 | 2.664 |
| Austria | 6.970.000 | 1.200 | 5.808 |
| Belgio | 8.840.704 | 1.580 | 5.595 |
| Bulgaria | 7.450.000 | 525 | 14.190 |
| Cecoslovacchia | 12.950.000 | 3.450 | 3.753 |
| Danimarca | 4.281.275 | 460 | 9.307 |
| Finlandia | 4.240.000 | 576 | 7.361 |
| Francia | 42.774.445 | 5.756 | 7.431 |
| Germania | 50.000.000 | 6.450 | 7.751 |
| Grecia | 7.900.000 | 500 | 15.800 |
| Inghilterra | 51.000.000 | 4.391 | 11.614 |
| Jugoslavia | 17.800.000 | 1.300 | 13.692 |
| Norvegia | 3.342.754 | 550 | 6.077 |
| Olanda | 10.822.000 | 331 | 32.694 |
| Polonia | 25.645.000 | 1.300 | 19.726 |
| Portogallo | 8.700.000 | 485 | 17.938 |
| Romania | 15.975.000 | 360 | 44.375 |
| Spagna | 28.282.415 | 5.250 | 5.387 |
| Svezia | 7.234.664 | 2.595 | 2.787 |
| Svizzera | 4.923.000 | 530 | 9.288 |
| Ungheria | 9.204.799 | 580 | 15.870 |

SOVRAPREZZO INVERNALE
tutti gli spettacoli

In miliardi di lire

| | |
|------|-----|
| 1951 | 1,4 |
| 1952 | 1,8 |
| 1953 | 2,1 |
| 1954 | 2,5 |
| 1955 | 3 |
| 1956 | 3,5 |

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DIRITTO ERARIALE
(Incidenze)

| Anni | Incassi lordi | Diritto erariale | I. G. E. |
|----------------|-----------------------|------------------|----------|
| | (in miliardi di lire) | | |
| 1938 | 0,58 | 0,08 | — |
| 1950 | 63,40 | 14 — | 1,4 |
| 1951 | 73,20 | 15 — | 1,7 |
| 1952 | 83,67 | 16,9 | 1,9 |
| 1953 | 94,50 | 19,7 | 2,2 |
| 1954 | 103,17 | (a) 22,3 | 2,3 |
| 1955 | 116,69 | (a) 24,8 | 2,5 |
| 1956 | 116,02 | 26,4 | 2,5 |

(a) Non compresa l'addizionale del 20 per cento, che nei due anni ha dato un gettito di circa 6 miliardi e 200 milioni.

ALLEGATO C.

INCIDENZA DELLE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI SUL PREZZO DI UN BIGLIETTO D'INGRESSO AI CINEMATOGRAFI IN GIORNO FESTIVO (L. 500)

| | Lire | % |
|--|---------------|--------------|
| Contributo fondo soccorso invernale | 60 — | 12 — |
| Diritto erariale | 150,98 | 30,20 |
| Imposta generale sulla entrata | 8,45 | 1,69 |
| Imposta generale sulla entrata sul canone di locazione del locale | 1,40 | 0,28 |
| Imposta generale sulla entrata sul canone di noleggio del film | 4,12 | 0,82 |
| Imposta di pubblicità ed imposta generale sulla entrata sulla pubblicità | 9,27 | 1,85 |
| Tassa concessioni governative licenze di esercizio | 0,21 | 0,04 |
| Imposta generale sulla entrata sulle forniture varie | 1,15 | 0,23 |
| Tassa insegne, occupazione suolo pubblico, asporto immondizie contributi turismo, ecc. | 1,19 | 0,24 |
| Totali | 236,77 | 47,35 |

ALLEGATO D.

DIRITTO ERARIALE

| | | |
|---|--|--|
| 1938 — <i>Regio decreto 10 maggio 1925, n. 624:</i> 10 per cento per i prezzi, non compreso il diritto erariale, inferiori a lire 1 — 20 per cento per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da lire 1 ad oltre. | | |
| 1945 — <i>Regio decreto-legge 8 marzo 1945, n. 76:</i> 15 per cento per i prezzi, al netto del diritto erariale, non superiori a lire 5 — 30 per cento per i prezzi, al netto del diritto erariale, superiori a lire 5 | | |

- 1946 — *Regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538:* 15 per cento per i prezzi, al netto del diritto erariale, sino a lire 20 — 30 per cento per i prezzi, al netto del diritto erariale, oltre lire 20 e fino a lire 60 — 40 per cento per i prezzi, al netto del diritto erariale, oltre a lire 60.
- 1947 — *Decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177:* 15 per cento, per i prezzi al netto del diritto erariale fino a lire 20 — 35 per cento, per i prezzi al netto del diritto erariale, oltre lire 20 e fino a lire 60 — 50 per cento per i prezzi al netto del diritto erariale, oltre lire 60.
- 1948 — *Decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3* 15 per cento, per i prezzi al netto del diritto erariale, fino a lire 35 — 35 per cento per i prezzi, al netto del diritto erariale, oltre lire 35 e fino a lire 100 — 50 per cento, per i prezzi al netto del diritto erariale, oltre lire 100.
- 1948 — *Legge 21 dicembre 1948, n. 1410:* 15 per cento per i prezzi al netto del diritto erariale fino a lire 50 — 30 per cento per i prezzi al netto del diritto erariale oltre lire 50 e fino a lire 100 — 40 per cento per i prezzi al netto del diritto erariale oltre lire 100 e fino a lire 150 — 50 per cento per i prezzi al netto del diritto erariale, oltre lire 150.
- 1951 — *Legge 2 aprile 1951, n. 226:* Aliquote progressive dal 15 per cento per i prezzi netti di lire 60 al 50 per cento per i prezzi superiori alle lire 199.
- 1954 — *Legge 6 agosto 1954, n. 226.* Aliquote progressive dal 18 per cento per i prezzi netti di lire 60, al 60 per cento per i prezzi superiori a lire 199 (addizionale del 20 per cento alle aliquote previste dalla legge 2 aprile 1951, n. 226).
- 1955 — *Legge 26 novembre 1955, n. 1109:* Aliquote progressive dal 15 per cento per i prezzi di lire 70, al 60 per cento per i prezzi superiori alle lire 399.

ALLEGATO E.

PRESENZE MEDIE
PER GIORNATA DI SPETTACOLO

| Anni | Numero | Indice |
|----------------|--------|--------|
| 1938 | 566,4 | 100 — |
| 1947 | 508,7 | 89,8 |
| 1948 | 468,3 | 82,6 |
| 1949 | 443,9 | 78,3 |
| 1950 | 438,4 | 77,4 |
| 1951 | 436,6 | 77 — |
| 1952 | 431 — | 76 — |
| 1953 | 421,7 | 74,4 |
| 1954 | 415,4 | 73,3 |
| 1955 | 407,8 | 71,9 |
| 1956 | 387,4 | 68,3 |

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici e sugli spettacoli cinematografici con avanspettacolo di cui alla tabella C. allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, sono ridotte del trentacinque per cento.

ART. 2

Nelle sale cinematografiche di pubblico esercizio, si fa luogo ad esenzione dei diritti erariali per i biglietti venduti nei giorni durante i quali l'incasso giornaliero lordo non abbia raggiunto le 25.000 lire. Nelle sale cinematografiche di pubblico esercizio, nelle quali il prezzo al pubblico del biglietto non superi le 100 lire, qualunque sia l'incasso, si fa luogo ad una esenzione sui biglietti venduti per l'importo delle prime 25.000 lire giornaliere.

ART. 3.

Le contrazioni che, per effetto dell'applicazione della presente legge, si verificheranno nel gettito di contributi da prelevare sui diritti erariali degli spettacoli cinematografici a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione di concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti e Istituti teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, verranno compensate con una integrazione da parte dello Stato nella misura non inferiore all'importo dei contributi complessivi derivanti dall'applicazione della legge 3 dicembre 1957, n. 1114, nell'esercizio finanziario 1956-57. Tale integrazione verrà prelevata dal fondo speciale di cui al capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 1957-58, per la presente annualità e in seguito sul bilancio del Tesoro.

ART. 4.

Per sopperire alla minore entrata che i comuni registreranno, per effetto dell'applicazione della presente legge, sulla quota di partecipazione di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, si provvede con una integrazione pari alla eventuale differenza annuale riscontrata rispetto a quella media degli introiti del biennio 1956-57.

Il rimborso verrà effettuato annualmente e la relativa spesa graverà sul bilancio del Tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni del bilancio occorrenti per la applicazione della presente legge.